

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 aprile 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 28.

Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali.  
 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 24.

Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 25.

Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale medesima . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 26.

Modifica della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37: «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere».  
 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 27.

Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare . . . . . Pag. 8

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 69.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 concernente: «Interventi per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attività agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi».  
 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 70.

Norme per la produzione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1991, n. 71.

Intervento straordinario per il risanamento igienico-sanitario dei centri urbani ed il recupero dei centri storici, situati all'interno del territorio della III comunità montana . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 72.

Istituzione della Consulta regionale dell'artigianato ed interventi a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani.  
 Pag. 15

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 24.

**Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 81 del 10 settembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria, avente tensione nominale non superiore a 150.000 volt.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano:

a) le norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL);

c) la legge 28 giugno 1986, n. 339 e le norme tecniche attuative.

## TITOLO II

## PROCEDIMENTO

## Art. 2.

*Domanda di autorizzazione*

1. Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, sono dirette al Presidente della Giunta regionale e presentate all'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio.

2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più province, le domande sono presentate all'ufficio regionale del Genio civile nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

3. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL ai sensi dei n. 6 e n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, costruite per uso proprio e nel proprio ambito con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.

4. Gli enti di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda di provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero dell'Industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

5. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai comuni interessati nonché alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 1 dell'art. 8.

6. Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiori a 500 m. purché non ricadano in zone soggette vincolo ai sensi dell'art. 7 della legge 28 giugno 1939, n. 1497, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate, le sostituzioni di componenti che non comportino variazioni alla natura del progetto.

## Art.

*Procedimento ordinario*

1. L'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione; ove non vi abbia provveduto il richiedente, dispone:

a) la pubblicazione mediante affissione per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato, dell'avviso, unitamente alla relativa corografia. L'avviso contiene per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni possono essere presentate.

b) l'invito di copia della domanda e dei relativi allegati al Ministero delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché, qualora richiesto, all'ENEL ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 342.

2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, chiunque vi abbia interesse può presentare all'ufficio regionale del Genio civile competente eventuali osservazioni e opposizioni.

3. I comuni, le amministrazioni e gli enti, di cui al comma 1 dell'art. 8, comunicano all'ufficio regionale del Genio civile, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di autorizzazione, le proprie osservazioni ed opposizioni specificando le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata; trascorso il termine si procede indipendentemente dalla loro acquisizione.

4. In caso di contrasto fra le condizioni indicate da due o più enti e amministrazioni, l'ufficio regionale del Genio civile, individua quale condizione debba essere considerata di preminente interesse pubblico e ne dà notizia agli enti e alle amministrazioni stesse, invitandoli a esprimere le proprie controdeduzioni, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le loro osservazioni in merito. Trascorso tale termine si procede indipendentemente dalla loro acquisizione.

5. L'ufficio regionale del Genio civile comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate e quelle individuate ai sensi del comma 4, mediante raccomandata con avviso di ricevimento invitandolo a formulare, nei successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto l'accettazione totale o parziale di tali condizioni.

6. L'ufficio regionale del Genio civile, entro trenta giorni dall'adempimento delle procedure di cui ai commi precedenti trasmette la documentazione per il parere di competenza:

a) alla Commissione consultiva prevista dall'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, nel caso in cui si tratti di opere concernenti linee e impianti elettrici che interessano il territorio di una provincia. Il parere sostituisce a ogni effetto qualsiasi altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera;

b) alla Commissione tecnica regionale - Sezione opere pubbliche prevista dall'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, nel caso in cui si tratti di opere concernenti linee e impianti elettrici che interessino il territorio di più province. Il parere sostituisce a ogni effetto qualsiasi altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, salvo quanto disposto nella lett. c);

c) alla Commissione tecnica regionale - Sezione urbanistica, così come previsto dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 30, nel caso in cui si tratti di opere concernenti linee ed impianti elettrici che interessano più province e ricadono in aree soggette a vincolo ai sensi dell'art. 7 della legge 28 giugno 1939, n. 1497. Il parere sostituisce a ogni effetto qualsiasi altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

7. Il parere previsto dalle lett. *a)* e *b)* del comma 6 è emesso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento della documentazione; trascorso inutilmente il termine, si procede indipendentemente dalla sua acquisizione.

#### Art. 4.

##### *Autorizzazioni*

1. Il provvedimento che autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti indicati nel comma 1 dell'art. 1 è rilasciato:

*a)* dal dirigente dell'ufficio regionale del genio civile competente per territorio, qualora gli impianti ricadano nel territorio di una provincia;

*b)* dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, qualora gli impianti interessino il territorio di più province;

*c)* dal Presidente della Giunta regionale nel caso in cui permangano contrasti fra il richiedente e i soggetti interessati ovvero nel caso di formulazione di parere negativo da parte del comune di cui al comma 6 dell'art. 7.

2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo a impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt che si diramano dall'impianto autorizzato o preesistente sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati.

3. Resta fermo quanto disposto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ove la realizzazione degli impianti interessi il patrimonio storico o archeologico.

4. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria, di collaudo e di esecuzione in danno nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 18, sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle, costituendo presso la Tesoreria regionale, un fondo a tal fine determinato dall'ufficio regionale del Genio civile secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione non abbia provveduto ad adempiere gli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo. In tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare della autorizzazione.

#### Art. 5.

##### *Procedimento abbreviato*

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge, il richiedente può dichiarare nella domanda, producendo la relativa documentazione, di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati e il parere favorevole delle competenti amministrazioni pubbliche e dell'ENEL, obbligandosi per iscritto ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determina a tutela di interessi pubblici e privati. In tal caso l'ufficio regionale del Genio civile omette le pubblicazioni di cui al comma 1 dell'art. 3.

2. L'autorizzazione, purché l'opera non ricada in zone soggette a vincolo ai sensi dell'art. 7 della legge 28 giugno 1939, n. 1497, si intende rilasciata qualora il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile ovvero il dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, rispettivamente competenti ai sensi delle lett. *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 4, non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione provvisoria*

1. Nei casi d'urgenza, previa richiesta motivata, il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, ovvero il dirigente regionale del dipartimento per i lavori pubblici, rispettivamente competenti ai sensi delle lett. *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 4, possono autorizzare, l'inizio delle costruzioni di cui all'art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. La cauzione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è depositata presso la Tesoreria regionale nella misura stabilita dai dirigenti competenti ai sensi del comma 1 secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. L'ENEL è esonerato dal depositare la cauzione a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

4. L'autorizzazione ha la durata di anni quattro dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorché particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio dell'impianto.

5. Col provvedimento di autorizzazione provvisoria può essere dichiarata l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni urbanistiche*

1. Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche di trasformazione, deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette opere rientrano nella categoria di cui alla lett. *f)* dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformità alla presente legge non occorre la concessione edilizia di cui all'art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61; la valutazione sotto il profilo urbanistico è effettuata dall'organo consultivo competente ai sensi delle lett. *a)*, *b)* e *c)* del comma 6 dell'art. 3.

Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita.

4. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie, di cui ai commi 1 e 3, non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, il comune, ai sensi dell'art. 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con deliberazione consiliare, si esprime in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione all'ufficio regionale del Genio civile per il seguito dell'istruttoria. Trascorso inutilmente il termine, il parere si intende espresso favorevolmente. Quando le opere di cui al comma 3 vengono realizzate in zone destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi, servizi e destinazione agricola, sono da ritenersi conformi alle previsioni urbanistiche.

Il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al comma 4, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico vigente. Il progetto dell'impianto viene approvato dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.

6. Nel caso in cui il parere del comune richiesto dal comma 4 sia negativo, il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 8.

##### *Attraversamento di beni demaniali e zone vincolate e interferenze con opere pubbliche*

1. Per l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione straordinaria, di linee, di cabine stazioni elettriche e relative opere accessorie che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste pubbliche, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tranvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'ENEL o di altri enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o a impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare altre opere pubbliche o appoggiarsi a esse, il soggetto esercente deve convenire con le amministrazioni e gli enti interessati, le modalità di esecuzione.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari e aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a tali servitù.

3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano per i lavori di manutenzione ordinaria.

**Art. 9.***Accesso nei fondi altrui per la compilazione di progetti*

1. Per l'accesso nei fondi altrui, al fine di compilare progetti di opere di impianti elettrici, si osserva, quanto disposto dall'art. 110 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. La cauzione prevista al comma 4 del citato art. 110 non è richiesta quando si tratti dell'ENEL e delle aziende elettriche municipalizzate.

**Art. 10.***Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere*

1. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alla presente legge.

2. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli elettrodotto da costruirsi da parte dell'ENEL ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza delle opere relative agli elettrodotto medesimi, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

3. Nel decreto di autorizzazione, che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione, devono essere indicati i termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

4. I termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità, ove non possano essere osservati per causa di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, possono essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.

**Art. 11.***Obblighi conseguenti all'autorizzazione*

1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle leggi vigenti.

2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica.

**Art. 12.***Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotto*

1. Le linee elettriche la cui tensione sia inferiore a 120.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di una apposita istanza da parte del richiedente, in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nello stesso provvedimento di autorizzazione.

2. Le linee elettriche la cui tensione è uguale o superiore a 120.000 volt sono inamovibili, fatto salvo il disposto dell'art. 13.

3. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 6.

**Art. 13.***Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse*

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata dopo aver acquisito il parere della Commissione tecnica regionale, Sezione opere pubbliche, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio regionale del Genio civile, può ordinare, su richiesta delle amministrazioni interessate, lo spostamento o la modifica di linee elettriche di competenza regionale già autorizzate, quando ciò si renda necessario per ragioni di pubblico interesse.

2. L'esercente ha diritto al rimborso delle spese relative da parte dell'Amministrazione richiedente lo spostamento o la modifica.

3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, della variante dell'impianto da eseguire.

**Art. 14.***Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie*

1. Le linee elettriche e relative opere accessorie sono soggette a collaudo che dovrà accertare:

- a) l'ultimazione dei lavori;
- b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto e alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dalla autorizzazione;
- e) l'adozione di misure di sicurezza di cui all'art. 11.

2. Gli accertamenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono sostituiti da un attestato dell'esercente qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano costruite con l'impiego di materiali, strutture e opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339.

3. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulta il buon esito di quanto previsto dal comma 1.

4. Per gli elettrodotto con tensione non superiore a 30.000 volt di proprietà dell'ENEL o degli enti o aziende di cui al n. 5 dell'art. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il collaudo si intende sostituito, a ogni effetto di legge, da una dichiarazione dell'esercente attestante l'esatto adempimento di quanto previsto dal comma 1.

5. Il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi delle leggi regionali 16 luglio 1976, n. 30 e 16 agosto 1984, n. 42, i collaudatori per l'espletamento delle relative operazioni di collaudo.

6. Il collaudo è eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

7. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

**TITOLO III****INDENNITÀ E CANONI****Art. 15.***Determinazione dell'indennità*

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere in base all'art. 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal comma 5 del suddetto art. 123, è commisurata:

- a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni o dai cavi interrati o dalle cabine o da altre costruzioni, aumentate, ove occorra, delle aree individuate nel piano particolareggiato quali zone di rispetto;
- b) a un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno e una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse;
- c) a un sedicesimo del valore dell'area individuata nel piano particolareggiato come fascia asservita, detratte le aree considerate alle lettere a) e b).

2. Il valore dei terreni viene determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni per i terreni agricoli, mentre per i terreni con destinazione edificatoria rientranti nelle perimetrazioni urbane, nei piani di fabbricazione o nei piani regolatori comunali si applicheranno i valori di mercato. Il calcolo eseguito come indicato al comma 1 determina il valore delle indennità da corrispondere al concedente la servitù per linee elettriche amovibili, mentre, nel caso di servitù inamovibile, il valore di cui sopra deve essere raddoppiato.

3. In assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, l'indennità deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori; può essere corrisposta successivamente con l'assenso del proprietario dei beni asserviti, al quale è dovuto in tal caso, dalla data di inizio dei lavori, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

**Art. 16.***Canoni a Regione, Province e Comuni*

1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'indennità di servitù è sostituita dal pagamento di un canone o delle tasse previste dalle vigenti norme sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della Regione, delle province e dei comuni di richiedere la corresponsione del canone anziché l'indennità di servitù determinata secondo i criteri di cui all'art. 15.

3. Il pagamento di quanto previsto dai commi 1 e 2 non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi del comma 5, dell'art. 123 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

**TITOLO IV****DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 17.***Norma transitoria*

1. I proprietari degli impianti aventi tensione inferiore ai 30.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata la autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale presentando all'Ufficio regionale del Genio civile competente per territorio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 apposita istanza corredata da:

a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000. Tale documentazione, limitatamente agli impianti fino a 1.000 volt che si diramano da impianti con tensione da 1.000 volt a 30.000 volt, viene sostituita da un elenco e una corografia delle cabine di trasformazione per la distribuzione all'utenza;

b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti e attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per impianti di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate tale relazione può essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle amministrazioni stesse;

c) una dichiarazione del soggetto esercente o del legale rappresentante, attestante, sotto la propria responsabilità, la non sussistenza di opposizioni da parte degli enti e delle amministrazioni interessate.

2. L'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio trasmette, entro trenta giorni, le istanze di autorizzazione al Presidente della Giunta regionale che approva l'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.

3. Per gli impianti aventi tensione fino a 30.000 volt autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate, e che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dal comma 4 dell'art. 14 viene redatto dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in servizio, né ha dato origine a contestazione da parte di terzi.

**Art. 18.***Sanzioni amministrative*

1. L'esecuzione delle opere previste dall'art. 1, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, dell'esecutore dei lavori e del direttore degli stessi da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il Presidente della Giunta regionale che provvede nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

3. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare d'ufficio e a spese del proprietario, la demolizione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della stessa.

**Art. 19.***Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42:

- a) il numero 2 del comma 6 dell'art. 25;
- b) la lettera d) del comma 1 dell'art. 27;
- c) il comma 4 dell'art. 29

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 6 settembre 1991

CREMONESE

90R0118

**LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 25.**

**Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale medesima.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 81 del 10 settembre 1991)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della Regione è determinata nella misura dell'80% dell'ammontare dell'imposta erariale.

**Art. 2.**

1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto legge 7 aprile 1977, n. 15, convertito, con modificazione, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102 e l'aliquota dell'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale sono determinate nella misura di lire 50 al metro cubo di gas erogato nel territorio della Regione.

**Art.**

1. L'addizionale regionale di cui all'art. 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'addizionale regionale di cui all'art. 2 si applica ai consumi di gas metano successivi al 1° gennaio 1992.

**Art. 4.**

1. In ordine alla liquidazione, alla riscossione, alla repressione delle violazioni relative alle addizionali di cui agli articoli precedenti e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

## Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 6 settembre 1991

CREMONESE

90R0119

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 26.

**Modifica della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37: «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 81 del 10 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, sono così sostituite:

- «f) i servizi complementari forniti;
- g) l'eventuale somministrazione di pasti e bevande.».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. L'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è così sostituito:

«Art. 6.

*Classificazione e ricorsi*

1. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I, II, III e IV in relazione ai requisiti posseduti secondo l'allegata tabella A.

2. La classificazione è obbligatoria e l'attestato relativo è esposto nei locali in modo ben visibile a tutti gli alloggiati.

3. La classificazione degli esercizi di affittacamere è effettuata dalla Giunta provinciale, sentita l'Amministrazione comunale e l'Azienda di promozione turistica, ove esistente, e ha effetto sino a quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato d'ufficio, è necessario provvedere a una diversa classificazione. I pareri, richiesti dalla Giunta provinciale, devono essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta provinciale provvede senza ulteriori dilazioni. La classificazione è assegnata, in via provvisoria, sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 4, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda ed è attribuita, in via definitiva, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, a seguito di accertamento da parte dell'Amministrazione provinciale. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale che decide entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato il ricorso si intende respinto.

4. Al fine di ottenere la classificazione, gli interessati devono produrre all'Amministrazione provinciale una domanda, contenente tutti gli elementi atti a consentire la classificazione medesima; tale domanda è compilata su apposito modello fornito dalla Giunta regionale e deve indicare se vengono somministrati alimenti e bevande.».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è così sostituito:

«1. La Giunta provinciale, entro il 31 maggio 1992, provvede alla classificazione degli esercizi di affittacamere esistenti alla data del 12 agosto 1988.».

Art. 4.

*Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 sono soppresse le parole «imposta di soggiorno, ove applicata».

Art. 5.

*Modifica dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. L'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è così sostituito:

«Art. 10.

*Definizione*

1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati, gestiti in forma imprenditoriale per la locazione ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Per immobili arredati si intendono le unità abitative arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, che sono date in locazione ai turisti, entro i termini temporali indicati nel comma 1, per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.

3. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati tutti i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

- a) pulizia delle unità abitative a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
- d) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni avariate;
- e) recapito e ricevimento ospiti.

4. Agli effetti del comma 1 si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione organizzata non occasionale di 3 o più case o appartamenti a uso turistico.

5. Le Province provvedono alla classificazione, ai fini della determinazione dei prezzi massimi, delle case e degli appartamenti locali a uso turistico, con i criteri di cui all'art. 12.».

Art. 6.

*Modifica dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. L'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è così sostituito:

«Art. 11.

*Obblighi amministrativi*

1. Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze, secondo le modalità di cui all'art. 10, deve richiedere preventiva autorizzazione al Sindaco del comune in cui si svolge l'attività, indicando:

- a) generalità del richiedente;
- b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
- c) i periodi di esercizio dell'attività;
- d) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
- e) ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.

2. Alla richiesta devono essere allegati:

a) certificato di abitabilità per ogni singola casa o appartamento;

b) attestato di classificazione, rilasciato dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 12.

3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è, inoltre, tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

4. Chi esercita l'impresa di affittare case e appartamenti per vacanze deve possedere i requisiti prescritti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed è responsabile dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, di quelle di pubblica sicurezza e di ogni altra comunque prescritta dalla legislazione vigente.

5. I titolari o gestori esercenti la suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio (REC) prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

6. Il Sindaco dà comunicazione alla Giunta regionale, alla Giunta provinciale competente e alla A.P.T., ove esista, di tutti i provvedimenti adottati».

#### Art. 7.

*Modifica dell'art. 13  
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è così sostituito:

«1. La Giunta provinciale, entro il 31 maggio 1992, provvede alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze esistenti alla data del 12 agosto 1988».

#### Art. 8.

*Modifica dell'art. 14  
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. L'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è così sostituito:

#### «Art. 14.

##### *Denuncia dei prezzi*

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli esercenti denunciano alla Giunta provinciale i prezzi massimi, comprensivi di I.V.A., distinti per categoria, relativi alle diverse possibilità di alloggio, che intendono applicare a valere dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

2. Per i comuni classificati montani, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, i prezzi hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.

3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la denuncia dei prezzi deve essere presentata entro 10 giorni dalla disponibilità dell'immobile.

4. In applicazione dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i prezzi massimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti con le Associazioni di categoria, entro il 31 ottobre di ogni anno.

5. A tal fine le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano alla Giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe massime richieste dalla categoria».

#### Art. 9.

*Modifica dell'art. 15  
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è inserito l'art. 15 bis:

#### «Art. 15/bis.

##### *Case e appartamenti ammobiliati per uso turistico*

1. Non sono soggetti alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione, per brevi periodi, a forestieri, negli ambiti turisticamente rilevanti come definiti dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza però la fornitura dei servizi essenziali e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 10».

#### Art. 10.

*Modifica dell'art. 19  
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è soppresso.

#### Art. 11.

*Modifica dell'art. 20  
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è così sostituito:

«1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i gestori denunciano alla Giunta provinciale i prezzi massimi, relativi ai servizi prestati, che intendono applicare a valere dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo».

#### Art. 12.

*Modifica dell'art. 26  
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è soppresso.

#### Art. 13.

*Modifica dell'art. 30  
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. L'art. 30 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è sostituito:

#### «Art. 30.

##### *Definizione e caratteristiche*

1. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a 60 giorni all'anno, offrono ospitalità a persone e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile e per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.

2. Il comune rilascia il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità di cui al comma 1 e la presenza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività».

#### Art. 14.

*Modifica dell'art. 39  
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 sono soppresse le parole: «e dell'applicazione dell'imposta di soggiorno».

#### Art. 15.

*Modifica della tabella A allegata  
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37*

1. Il punto 2) della tabella A allegata alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è così modificato:

#### «2) Ubicazione

- centro storico o centrale  
coefficiente 1.30
- semiperiferica  
coefficiente 1.20

«3) Ubicazione di pregio particolare site nelle zone agricole  
coefficiente 1.20

- periferica  
coefficiente 1.00
- agricola  
coefficiente 0.85

N.B.: — L'ubicazione può intendersi riferita alle attrattive turistiche della località».

## Art. 16.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia: 6 settembre 1991

CREMONESE

90R0120

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 27.

**Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 81 del 10 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di produzione di valorizzazione del settore agricolo, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi specifici per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare nella Regione Veneto.

2. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente gli interventi di competenza regionale a favore della cooperazione agricola e agro-alimentare, coordinandoli con quelli recati dalla vigente legislazione regionale in materia, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) approvato con la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 e in armonia con la Programmazione nazionale e la Politica agricola comunitaria.

Art.

*Criteri generali*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi a favore delle cooperative agricole sono quelli indicati ai successivi artt. 5 e 8.

2. Le provvidenze regionali, che possono essere integrative di quelle statali e comunitarie, riguardano interventi:

a) a carattere ordinario, diretti alla riorganizzazione, alla ristrutturazione, al consolidamento e allo sviluppo degli organismi cooperativi di vario livello;

b) a carattere straordinario, finalizzati al risanamento, alla riorganizzazione, alla ristrutturazione del sistema cooperativo in comparti che presentano situazioni congiunturali tali da comprometterne l'assetto economico-produttivo.

3. Le azioni e gli interventi a carattere ordinario di cui alla lettera a) del comma 2 si esplicano in base a piani esecutivi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 1/1991.

b)

Art. 3.

*Beneficiari*

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative agricole, ivi comprese le cooperative ittiche e loro consorzi, operanti nella Regione Veneto, che in forza di norme statutarie svolgono attività:

a) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e ittici, a condizione che il conferimento dei prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 50 per cento del quantitativo dei prodotti trasformati e commercializzati, salvo comprovati casi di forza maggiore;

b) di servizi, a condizione che tale attività sia esercitata in modo continuativo e prevalente a favore delle aziende dei soci.

2. I benefici di cui trattasi possono essere altresì concessi a società nelle quali le cooperative, di cui alla lettera a) del comma 1, abbiano una partecipazione maggioritaria.

Art. 4.

*Piani d'intervento*

1. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 1/1991, nell'ambito dei piani specifici approvati dal Consiglio regionale, sentite le centrali cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale, approva i piani esecutivi degli interventi per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo degli organismi cooperativi regionali, articolati per settore produttivo.

2. I piani, formulati in base a valutazioni tecniche ed economiche delle condizioni strutturali, gestionali e finanziarie del comparto cooperativo interessato, debbono coordinarsi con il Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale e rappresentano le linee d'indirizzo per gli interventi a favore del sistema cooperativo.

I piani sono finalizzati:

a) al conseguimento di un sistema cooperativo economicamente efficiente e competitivo;

b) al miglioramento degli assetti degli organismi cooperativi sotto l'aspetto strutturale e manageriale;

c) a favorire i processi d'integrazione delle attività produttive con quelle agro-industriali, con particolare riguardo alla filiera agro-alimentare.

4. I piani devono contenere:

a) l'analisi della situazione e delle prospettive del settore interessato sotto il profilo economico-produttivo;

b) l'esame delle condizioni economico-finanziarie degli organismi cooperativi operanti in ciascun settore;

c) gli interventi a carattere ordinario ritenuti necessari per raggiungere le finalità della legge;

d) gli elementi fattoriali che consentono la realizzazione di un corretto equilibrio economico-finanziario dell'impresa cooperativa;

e) le necessarie misure per salvaguardare, compatibilmente con le esigenze dell'impresa, i livelli occupazionali.

TITOLO II

INTERVENTI A CARATTERE ORDINARIO

Art.

*Natura degli interventi*

1. Gli interventi a carattere ordinario che possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge riguardano:

a) Interventi a sostegno della politica dei fattori:

1) incentivi, di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 1/1991, per il miglioramento dell'assetto gestionale degli organismi associativi, mediante il concorso nel finanziamento di specifiche consulenze professionali nelle discipline aziendali e di azioni riguardanti l'assistenza interaziendale e la promozione dei prodotti;

2) misure, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 1/1991, per l'incentivazione di finanziamenti integrati, concordati con istituti e società convenzionati con la Regione, a favore di consorzi di cooperative che consentano l'avvio di validi progetti commerciali, anche con operatori del sistema agro-alimentare, mediante la concessione di contributi, in conto capitale o in conto interessi e costi dei finanziamenti medesimi;

3) contributi, di cui all'articolo 55 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, per il finanziamento di attività promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici, con particolare riguardo alle tecniche di produzione, lavorazione e commercializzazione, all'aggiornamento di tecnici ed esperti, all'informazione tecnico-economica e divulgazione dei principi cooperativistici;

4) misure, di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 1/1991, per lo sviluppo del sistema agro-alimentare concernenti agevolazioni per la stipula di accordi interprofessionali, per la costruzione e il potenziamento di mercati alla produzione, per la realizzazione di azioni a tutela della qualità del prodotto e del consumatore nonché partecipazioni societarie e convenzioni con enti per la valorizzazione dei prodotti nel sistema agro-alimentare;

5) misure, di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 1/1991, per il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole e per la loro innovazione tecnologica, anche mediante processi di concentrazione e di risanamento economico e sociale, provvedendo al conferimento in conto interessi di mutui di consolidamento assistiti dalle necessarie cauzioni;

#### *b) Interventi per favorire l'esercizio dell'impresa:*

1) agevolazioni, di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 1/1991, per assicurare adeguati flussi finanziari e favorire l'accesso al credito da parte delle imprese cooperative, mediante intermediazione con gli enti sovventori, l'assegnazione di capitali per la dotazione di fondi di rotazione, la concessione di consorzi negli interessi e contributi in conto capitale su operazioni di finanziamento con la prestazione di garanzie fidejussorie nonché contributi per la fruizione di servizi finanziari;

2) contributi, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1/1991, per la capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi;

3) prestiti agrari di conduzione agevolati, di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 88/1980;

4) contributi, di cui all'articolo 50, primo e secondo comma, della legge regionale n. 88/1980, per far fronte alle necessità di gestione sociale;

5) prestiti agrari agevolati, di cui all'articolo 50, quarto comma, della legge regionale n. 88/1980, per l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci;

6) consorzi negli interessi o contributi, di cui all'articolo 50, quinto e sesto comma della legge regionale n. 88/1980, su prestiti agrari contratti per anticipazione ai soci conferenti;

7) provvidenze in conto capitale, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 65/1985, per favorire l'accesso a finanziamenti per far fronte alle necessità di gestione, provvedere all'acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali, effettuare investimenti diretti all'adeguamento e al potenziamento tecnologico degli impianti, nonché per il ripianamento di passività derivanti da debiti contratti per i predetti scopi;

8) contributi o prestiti agevolati per l'esercizio della pesca, di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 88/1980 e articolo 36 della legge regionale n. 1/1991, relativi all'acquisto di motori per scafi, di reti e attrezzature per la pesca, di automezzi refrigerati per il trasporto del pescato, di attrezzature per la conservazione del pesce allo stato vivo e di novellame destinato a ripopolamento;

9) mutui agevolati, di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 88/1980, per la costruzione, trasformazione e miglioramento di scali da pesca, per impianto e acquisto di attrezzature per spacci per la vendita diretta di prodotti ittici e per l'acquisto di impianti e attrezzature atte ad agevolare le funzioni statistiche-produttive;

10) contributi ai Consorzi di garanzia o fidi, costituiti tra cooperative agricole per la formazione del proprio patrimonio, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 e articolo 32 della legge regionale n. 1/1991;

11) prestiti agrari agevolati, di cui agli articoli 36 e 51 della legge regionale n. 88/1980, per l'acquisto di bestiame e di macchinari, impianti e attrezzature;

12) concorso negli interessi su prestiti ottenuti dalle cooperative agricole da parte dei propri soci, di cui all'articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 65/1985;

#### *c) Interventi per l'incentivazione degli investimenti strutturali:*

1) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 88/1980, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di organici complessi zootecnici, comprese le relative attrezzature e pertinenze;

2) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 88/1980, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti di piscicoltura e acquacoltura; per l'acquisto, la sistemazione e il potenziamento di impianti fissi e mobili in bacini idonei all'allevamento del pesce e dei molluschi eduli nonché per la realizzazione di opere complementari destinate al miglioramento delle produttività delle acque dolci e salmastre;

3) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 88/1980, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura, compreso l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti medesimi;

4) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 88/1980, integrative del concorso del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione orientamento, riguardanti gli investimenti strutturali per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e ittici;

5) concessione di mutui integrativi agevolati, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 88/1980, per la copertura delle maggiori spese sostenute nella realizzazione di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e non assistite da provvidenze pubbliche;

#### *d) Interventi per la normalizzazione degli assetti societari:*

1) sovvenzioni per agevolare l'espletamento di procedure concorsuali «pro soluto» relative anche alle liquidazioni, volontarie o coatte amministrative, di società cooperative;

2) mutui agevolati per il consolidamento di cooperative agricole, ittiche e loro consorzi;

3) finanziamenti per la formazione del patrimonio sociale di Consorzi civili di solidarietà;

#### **Art. 6.**

##### *Applicazione di norme vigenti*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina dettata dalla vigente legislazione regionale in materia, in particolare, dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 88/1980, n. 65/1985 e n. 1/1991 e loro successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 7.**

##### *Ulteriori disposizioni*

1. Al fine di agevolare l'espletamento di procedure concorsuali «pro soluto», extragiudiziarie e giudiziarie, relative anche alle liquidazioni, volontarie o coatte amministrative, di società cooperative e loro consorzi, di cui al punto 1), lettera d), art. 5, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al limite dell'80 per cento del fabbisogno netto di liquidazione risultante dall'azione concordataria «pro soluto», a condizione che la restante quota sia coperta complessivamente da versamenti dei soci.

2. A favore di cooperative agricole e ittiche e loro consorzi può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui contratti ai sensi della legge n. 1760/1928 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni, della durata massima di anni quindici, contratti per il consolidamento di tali organismi, di cui al punto 2).

lettera d), articolo 5. Tali mutui, considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 454/1961 e successive modifiche e integrazioni.

3. La Regione Veneto può concorrere finanziariamente alla formazione del patrimonio o fondo sociale di consorzi civili di solidarietà, costituiti a norma del codice civile e regolati da propri Statuti, che abbiano per scopo interventi a favore dei soci, garanti o prestatori, di imprese di cooperative agricole e ittiche e loro consorzi, nei procedimenti di liquidazione volontaria o coatta amministrativa, di gestione commissariale di concordato giudiziale o extragiudiziale. La misura di tali interventi non potrà eccedere l'importo del patrimonio o fondo sociale apportato dai soci.

### TITOLO III

#### INTERVENTI A CARATTERE STRAORDINARIO

##### Art. 8.

##### *Natura e disciplina degli interventi*

1. Gli interventi a carattere straordinario, oggetto dei benefici di cui alla presente legge, sono diretti a risolvere situazioni congiunturali del comparto zootecnico, tali da poter compromettere l'assetto produttivo del comparto medesimo e le imprese che in esso operano.

2. Tali interventi debbono essere attivati in forza di uno specifico piano, non assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 4, nel quale sono organicamente disciplinate le azioni urgenti dirette al risanamento, alla riorganizzazione e alla ristrutturazione delle cooperative nella filiera agro-zootecnica, tenuto presente l'onere conseguente agli impegni assunti dalla Regione verso terzi creditori delle stesse società cooperative, in dipendenza di garanzie fideiussorie prestate.

3. Gli obiettivi dello specifico piano sono rivolti al risanamento dell'intero sistema cooperativo del settore, anche con il concorso di interventi statali ai sensi della legge n. 87/1990, eliminando squilibri finanziari e patrimoniali esistenti e ripristinando condizioni di efficienza ed efficacia gestionali dei soggetti ricompresi nella filiera.

4. Gli interventi a carattere straordinario, ove necessario, sono integrati da interventi ordinari nei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare un piano straordinario comprendente i seguenti interventi:

a) acquisto del complesso immobiliare di proprietà del «Consorzio regionale zootecnico e lattiero-caseario (CO.RE.ZOO.) - Società cooperativa a r.l.», sito in Cadoneghe (Padova) nel limite di spesa di lire 38 miliardi, con contestuale estinzione delle garanzie ipotecarie e fideiussorie regionali presentate a favore degli Istituti di credito in ordine ai finanziamenti da essi accordati al Consorzio medesimo;

b) concessione, direttamente e tramite Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), di garanzie primarie, fino all'importo di lire 25 miliardi nell'interesse dei soggetti inclusi nel piano di cui al presente comma e in favore degli Istituti di credito finanziatori, quali azioni di accompagnamento agli interventi di cui alla legge n. 87/1990, anche in sostituzione di altre garanzie già esistenti concesse dalla Regione, dall'ESAV o da terzi, con rinuncia al diritto di regresso nei confronti di cooperative di produttori o di loro amministratori che siano garanti per le stesse esposizioni;

c) concessione delle provvidenze di cui al precedente articolo 7, entro i limiti di spesa di lire 25 miliardi, nel triennio 1991-1993, per la normalizzazione di assetti societari di cooperative e loro consorzi;

d) contributi in conto capitale, a termini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), punto 2 del precedente articolo 5, entro i limiti di spesa di lire 7 miliardi, a favore dei soggetti, inclusi nel piano di cui al presente comma, per il consolidamento patrimoniale degli stessi, da realizzarsi nel triennio 1991-1993;

6. Il corrispettivo dell'acquisto, ritenuto congruo in base al valore dell'impianto, è interamente destinato, anche con le modalità previste dall'articolo 1203, n. 2, Codice Civile, al pagamento dei debiti bancari, a medio e lungo termine, contratti dal CO.RE.ZOO., in dipendenza dei finanziamenti di cui alla lettera a) del precedente comma 5.

7. L'importo indicato alla lettera b) del comma 5 viene corrispondentemente ridotto in dipendenza dei finanziamenti pubblici concessi ai soggetti beneficiari previsti dal piano straordinario.

8. A integrazione di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, per il conseguimento degli obiettivi del piano straordinario, possono essere anche attivati gli interventi a carattere ordinario ai sensi dell'articolo 5.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati con gli interventi di competenza statale di cui alle leggi n. 752 del 1986 e n. 87/1990 e loro successive modifiche e integrazioni.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 9.

##### *Norme procedurali*

1. Le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale che provvede, altresì, a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi e per la concessione dei relativi benefici.

##### Art. 10.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Fino all'approvazione dei piani esecutivi, di cui all'articolo 4, possono essere applicati gli analoghi interventi previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, in quanto compatibili con le norme disposte dalla presente legge.

##### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del Titolo II della presente legge, concernente gli interventi a carattere ordinario, si provvede con le assegnazioni dello Stato che deriveranno alla Regione nell'ambito dei provvedimenti legislativi nel settore agricolo-forestale e zootecnico ed entro i limiti delle assegnazioni medesime.

2. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 8 per interventi a carattere straordinario si fa fronte:

a) quanto a lire 38 miliardi, di cui all'art. 8, comma 5, lettera a), mediante utilizzo di pari importo della partita n. 11 «Provvedimento per la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione in agricoltura», del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione, del capitolo n. 11500 denominato «Spesa per l'acquisto dell'impianto di proprietà del Consorzio regionale zootecnico e lattiero-caseario (CO.RE.ZOO.) di Cadoneghe» con lo stanziamento di lire 38 miliardi per competenza e per cassa;

b) quanto a lire 25 miliardi, di cui all'art. 8, comma 5, lettera c), da finanziare per lire 5 miliardi nel 1991, per lire 10 miliardi nel 1992 e per lire 10 miliardi nel 1993, si provvede mediante utilizzo di pari importo della stessa partita n. 11 del fondo globale iscritto al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993;

c) quanto a lire 7 miliardi, di cui all'art. 8, comma 5, lettera d), da finanziare per lire 1 miliardo nel 1991, per lire 3 miliardi nel 1992 e per lire 3 miliardi nel 1993, si provvede mediante utilizzo di pari importo della stessa partita n. 11 del fondo globale iscritto al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e del bilancio pluriennale 1991-1993 sono istituiti i seguenti capitoli:

capitolo n. 11506 denominato «Interventi per agevolare l'espletamento di procedure di cessazione o di dismissione di società cooperative e loro consorzi» con lo stanziamento di lire 5 miliardi, per competenza e per cassa, per l'anno 1991, e di lire 10 miliardi per sola competenza per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

capitolo n. 11510 denominato «Contributi in conto capitale per il consolidamento patrimoniale di società cooperative e loro consorzi» con lo stanziamento di lire 1 miliardo, per competenza e per cassa, per l'anno 1991 e di lire 3 miliardi per sola competenza per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. In ordine agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria di cui all'art. 8, comma 5, lettera b), si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 88030 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991.

## Art. 12.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 6 settembre 1991

CREMONESE

92R0121

**LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 28.**

**Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 81 del 10 settembre 1991)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Obiettivi*

1. La Regione del Veneto, in coerenza con la programmazione dei servizi sociali e sanitari di cui alle leggi regionali 20 luglio 1989, n. 21 «Piano socio-sanitario regionale 1989/1991» e 20 luglio 1989, n. 22 «Piano sociale regionale per il triennio 1989/1991» e in analogia agli interventi attuati a favore delle persone non autosufficienti accolte in strutture residenziali, promuove e favorisce iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza.

2. A tal fine la Regione, fatto salvo il diritto alle prestazioni sanitarie, riconosce e assegna ai soggetti interessati un concorso finanziario giornaliero per le prestazioni assistenziali e di rilievo sanitario fornite o sostenute nel proprio domicilio da parte del servizio domiciliare, del nucleo familiare o delle reti di solidarietà.

3. La Regione del Veneto agevola e promuove l'associazionismo e la cooperazione, anche con la presenza di anziani, che si propongono quale fine l'assistenza alle persone prive di autonomia fisica o psichica, destinando anche per tale fine le risorse già previste nelle leggi regionali 30 aprile 1985, n. 46 e 19 marzo 1987, n. 20.

**Art. 2.**

*Destinatari*

1. Destinatari degli interventi di cui al comma 2 del precedente art. 1 sono le persone, residenti nel Veneto, prive di autonomia fisica o psichica che, pur non necessitando di ricovero continuativo in strutture ospedaliere, abbisognano di particolari interventi assistenziali e di rilievo sanitario nel proprio domicilio.

**Art.**

*Modalità degli interventi*

1. La misura del concorso finanziario giornaliero di cui al comma 2 dell'art. 1 è determinata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:

a) individuazione del livello di perdita dell'autonomia fisica o psichica da parte del soggetto;

b) individuazione del livello degli interventi assicurati al soggetto dal servizio socio-sanitario domiciliare integrato;

c) individuazione del livello delle prestazioni assistenziali assicurate al soggetto dai familiari o dalle reti di solidarietà;

d) accertamento delle condizioni socio-economiche del soggetto e del proprio nucleo familiare di stabile convivenza.

2. La misura del concorso finanziario giornaliero non può in ogni caso superare l'ammontare dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, calcolata in trentesimi.

3. Il Consiglio regionale con proprio regolamento fissa le modalità e le procedure per l'accertamento dei parametri di cui al comma 1, nonché per l'erogazione del concorso finanziario giornaliero.

4. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle modalità di accertamento e di erogazione del concorso finanziario giornaliero.

5. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie sono direttamente coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui al presente articolo in coerenza con i principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 concernente l'ordinamento delle autonomie locali e secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui al comma 3.

**Art. 4.**

*Residenze Sanitarie Assistenziali*

1. La Giunta regionale sulla base della normativa statale e con le procedure di cui ai commi 3 e 4 individua, con apposita deliberazione, nel territorio regionale le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).

2. Ai fini della presente legge sono R.S.A. le strutture residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire accogliimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale a persone prevalentemente non autosufficienti.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce gli standards necessari ai fini dell'autorizzazione al funzionamento nonché gli strumenti e le modalità per garantire la partecipazione dei soggetti interessati.

4. La Giunta regionale delibera l'autorizzazione al funzionamento delle R.S.A., su loro richiesta, previa acquisizione dell'idoneità professionale da parte del Comune e dell'unità locale socio-sanitaria per quanto di loro competenza.

5. Le R.S.A. sono iscritte in un apposito registro istituito presso la Giunta regionale.

6. La Giunta regionale dispone, con motivato provvedimento, la cancellazione delle R.S.A. dal registro regionale quando vengano a mancare gli standards di cui al comma 3.

7. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6 la Giunta regionale acquisisce il parere del Comune e dell'Unità locale socio-sanitaria per quanto di loro competenza.

**Art. 5.**

*La partecipazione*

1. Al fine di favorire la più ampia solidarietà e la partecipazione delle persone prive di autonomia fisica o psichica, delle persone disabili, dei loro familiari e in conformità ai principi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 concernente l'ordinamento delle autonomie locali, la Regione, nel rispetto dell'autonomia iniziativa degli Enti locali, promuove e sostiene l'istituzione da parte dei Comuni, singoli o associati, di Consulte nelle quali sono rappresentati le forze sociali, gli organismi e le associazioni che a livello locale operano nello specifico settore.

2. La consulta può articolarsi in sezioni per l'esame di specifiche problematiche.

## Art. 6.

*Promozione dell'informazione*

1. La Regione favorisce e promuove iniziative volte ad assicurare la migliore circolazione di informazioni riguardanti la condizione degli anziani e in particolare delle conoscenze acquisite attraverso la banca dati regionale di cui alla lettera b), comma 3, dell'art. 7, anche avvalendosi del Centro studi regionale di cui all'art. 7, citato.

2. A tal fine i Comuni possono accedere alle conoscenze acquisite a livello regionale mediante gli strumenti di cui al comma 1, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

## Art. 7.

*Centro studi regionale sui problemi dell'anziano*

1. In coerenza con le scelte di politica sociale per gli anziani e in aderenza allo spirito delle decisioni e degli orientamenti comunitari, la Giunta regionale istituisce un Centro regionale di studio e di approfondimento delle problematiche della terza età che opera anche attraverso convenzioni con organismi di ricerca regionali, nazionali, sovranazionali.

## 2. Il Centro regionale di studio:

a) contribuisce a definire strategie preventive volte a far fronte alle difficoltà economiche e sociali connesse con l'invecchiamento della popolazione;

b) individua forme innovative di solidarietà tra le generazioni e d'integrazione degli anziani;

c) accresce e mette in rilievo il potenziale positivo apportato dagli anziani allo sviluppo della società.

3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 è perseguita attraverso:

a) la promozione di attività e scambio d'informazioni sulle problematiche socio-economiche della terza età;

b) lo sviluppo e l'ampliamento della banca dati regionale sullo stato dei bisogni e sulla rete dei servizi sociali e sanitari per le persone anziane;

c) lo studio sull'opportunità e la realizzabilità di esperienze innovative.

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. All'onere di lire 6.000 milioni per l'anno 1991, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, si provvede quanto a lire 2.500 milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 60049 «Quota del Fondo Sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - legge 23 dicembre 1978, n. 833 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21, art. 17 - Assistenza anziani non autosufficienti», quanto a lire 2.500 milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 60051 «Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - legge 23 dicembre 1978, n. 833 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21, art. 17 - Assistenza inabili» e quanto a lire 1.000 milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 «Fondo regionale per i servizi sociali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1991.

2. All'onere di lire 100 milioni per l'anno 1991 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 61402 «Fondo regionale per i servizi sociali» - art. 15, (legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 e contemporaneamente, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 61040 denominato «Spese per l'istituzione e il funzionamento del Centro studi regionale sui problemi degli anziani» con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 6 settembre 1991

CREMONESE

90R0122

## REGIONE LAZIO

## LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 69.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 concernente: «Interventi per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attività agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 è così sostituito:

«2. I territori interessati dagli interventi previsti dalla presente legge sono inclusi nei comuni di Trevignano Romano, Roma per la parte ricadente nella zona S9 dell'agro romano exclave di Polline Martignano, Anguillara Sabazia e Bracciano, per quanto riguarda il lago di Bracciano, e nei comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro, per quanto riguarda il lago di Bolsena, ai comuni di Caprarola e Ronciglione per quanto riguarda il lago di Vico».

## Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 è così sostituito:

## «Art. 2.

1. Per le finalità di cui al precedente articolo la Regione:

a) concede ai comuni di Trevignano Romano, Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, nonché ai comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro, Caprarola e Ronciglione contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa necessaria per la progettazione e realizzazione di:

1) impianti di irrigazione ed opere connesse, finalizzati al risparmio dell'acqua;

2) completamenti e/o ammodernamenti di acquedotti rurali;

3) sistemazione di strade rurali di competenza comunale;

4) completamenti e/o ammodernamenti di elettrodotti rurali;

5) progetti agricoli integrati;

6) aziende agricole sperimentali;

7) sistemazione idraulico-forestale e rimboschimenti protettivi;

8) aziende faunistiche per allevamento di selvatici;

b) concede ad imprenditori agricoli a titolo principale, singoli e/o associati, ed alle università agrarie contributi in conto capitale nella misura massima del 45 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e degli impianti privati necessari al completamento funzionale delle opere descritte alla precedente lettera a);

c) la Regione organizza specifici centri di servizi ed assistenza tecnica e centri di ricerca in agricoltura».

## Art. 3.

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 è così sostituito:

«2. I programmi operativi devono contenere per i singoli interventi la valutazione dei risultati previsti agli effetti della tutela igienico-sanitaria del territorio. Pertanto, possono prevedere anche:

a) la riconversione culturale comprensiva delle infrastrutture necessarie all'attuazione della stessa;

b) i progetti di lotta guidata, biologica ed integrata ai danni delle piante;

- c) lo sviluppo di attività produttive agricole biologiche;
- d) la costituzione di aziende agricole nel settore dell'ortofrutta ordinate culturalmente secondo i principi dell'agricoltura biologica;
- e) la realizzazione ed il potenziamento di incubatoi ittici e di impianti per la produzione del novellame».

## Art. 4.

1. L'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 è così sostituito:

«1. La Regione concede agli imprenditori agricoli singoli e associati che operano sui terreni agrari adiacenti al lago di Bracciano sui quali è stato interdetto l'utilizzo del bromuro di metile di cui all'art. 6, secondo comma, della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2, contributi nella misura del 100 per cento sulle spese occorrenti per la disinfezione del terreno effettuata con vapore acqueo o, in alternativa, sulle spese occorrenti per la disinfezione con il metodo della solarizzazione.

2. Qualora si applichi il metodo della solarizzazione possono essere concessi, oltre al contributo di cui al precedente comma, anche contributi nella misura del 50 per cento sulle spese sostenute per l'impiego di materiale vegetale di moltiplicazione resistente ai parassiti radicali, nonché per l'impiego di sostanza organica nella fertilizzazione e nell'ammendamento dei terreni compatibile con le esigenze di salvaguardia delle acque del lago.

3. I contributi di cui ai precedenti primo e secondo comma saranno liquidati dal comune territorialmente competente previo accertamento dell'avvenuta disinfezione del terreno, dell'impiego del materiale di moltiplicazione e dell'uso della sostanza organica, nonché dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, entro venti giorni dalla richiesta.

4. Il comune, ai fini del rimborso dovrà presentare all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca apposita richiesta, a mezzo di atto deliberativo della Giunta, dal quale risultino i beneficiari del contributo e le somme erogate.

5. L'intervento regionale di cui al precedente primo comma è autorizzato a decorrere dal 1990 fino alla concorrenza di lire 500 milioni su apposito capitolo da istituirsi sul bilancio della Regione».

## Art. 5.

1. Le denominazioni dei capitoli di spesa n. 0107 e n. 01018 del bilancio di spesa per l'anno 1991 e seguenti sono, rispettivamente, così sostituiti:

capitolo n. 01017: «Interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole comprese quelle necessarie alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, nonché di opere di miglioramento fondiario ai comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Roma, Trevignano Romano, Caprarola e Ronciglione ed agli imprenditori agricoli, singoli e/o associati e università agrarie che esercitano la loro attività nei territori interessati degli stessi comuni»;

capitolo n. 01018: «Interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole comprese quelle necessarie alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, nonché di opere di miglioramento fondiario ai comuni di S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Bagnoregio, Marta, Capodimonte, Valentano, Montefiascone, Gradoli, Grotte di Castro ed agli imprenditori agricoli, singoli e/o associati e università agrarie che esercitano la loro attività negli stessi comuni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare legge della regione Lazio.

Roma, 21 ottobre 1991

## GIGLI

*Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.*

92R0135

## LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 70.

**Norme per la produzione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1991)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone portatrici di handicap considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.

2. Alle società, associazioni, federazioni sportive, riconosciuta primaria importanza nel raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

3. La regione Lazio, in attuazione dei principi di cui al precedente primo comma interviene con:

- a) contributi in conto capitale;
- b) finanziamenti per l'adeguamento delle strutture alle necessità della pratica sportiva per portatori di handicap.

## Art.

## Interventi

1. I contributi sono concessi alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) che promuove la partecipazione di persone portatrici di handicap alla pratica sportiva esclusivamente per:

- a) spese di trasporto e sostegno agli atleti;
- b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte agli atleti handicappati;
- c) spese per gli istruttori specifici agli atleti handicappati.

2. Le associazioni e le società sportive, per essere ammesse al contributo, debbono dimostrare di avere, tra i propri iscritti, tesserati atleti portatori di handicap e che abbiano programmato la partecipazione ad attività ufficiali del calendario agonistico del C.O.N.I.

3. Sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

## Art.

## Misura dei contributi

1. I contributi di cui al precedente art. 2 sono fissati nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo contributo di lire 30 milioni.

2. L'ammissione ai contributi segue d'ordine di inoltro della domanda all'assessorato regionale competente.

## Art. 4.

## Domande

1. Le domande per la concessione dei contributi debbono essere inoltrate alla regione Lazio:

- a) entro il 30 aprile di ogni anno per le spese di trasporto e sostegno agli atleti;
- b) entro sessanta giorni dalla data dello svolgimento della manifestazione per le iniziative inerenti le manifestazioni sportive aperte agli atleti handicappati.

2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo della società o associazione;
- b) elenco nominativo dei tesserati, distinto per i portatori di handicap;
- c) copia della decisione della società o associazione con la quale si approva la spesa per la quale si richiede il contributo;
- d) documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Le società e le associazioni possono presentare, per le finalità della presente legge, più domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario.

#### Art. 5.

##### *Concessione ed erogazione*

1. I contributi di cui al precedente art. 4 sono concessi ed erogati con la stessa deliberazione della Giunta regionale.

2. L'assessore competente in materia è autorizzato a disporre sopralluoghi volti a verificare l'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge.

#### Art. 6.

##### *Interventi di adeguamento*

1. Sono concessi incentivi finanziari ai comuni del Lazio per l'adeguamento delle strutture sportive e l'acquisto di attrezzature specifiche alle necessità della pratica sportiva per portatori di handicap.

#### Art. 7.

##### *Misura dell'intervento*

1. Gli interventi di cui al precedente art. 6 sono stabiliti in favore dei comuni del Lazio nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Sono ammessi ai finanziamenti anche le opere da realizzare o quelle in corso di realizzazione limitatamente alle spese sostenute o deliberare nell'anno precedente la data di inoltrò della domanda.

#### Art. 8.

##### *Domande*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il sindaco del comune interessato presenta apposita domanda alla Giunta regionale tesa alla concessione dell'intervento finanziario.

2. Alla domanda deve essere allegata, anche in fase di istruttoria, la seguente documentazione:

- a) progetto degli adeguamenti con la relativa relazione tecnica;
- b) preventivo delle spese da sostenere e piano finanziario per la copertura della residua spesa non soggetta al finanziamento regionale.

#### Art. 9.

##### *Concessione dei contributi*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, delibera entro il 31 ottobre di ogni anno la concessione e l'erogazione dei finanziamenti tenendo conto dell'ammontare delle spese ammissibili e delle disponibilità di bilancio.

2. Qualora lo stanziamento sopra indicato non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, la Giunta regionale potrà disporre la riapertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti.

3. La mancata corrispondenza delle opere realizzate a quelle risultanti nella documentazione acquisita nella domanda comporta la revoca del finanziamento concesso.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 150 milioni in termini di competenza che viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione nel bilancio regionale per l'anno medesimo:

capitolo n. 17105 denominato: «Contributi alle società, associazioni ed a federazioni sportive per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone portatrici di "handicap"» con uno stanziamento di lire 50 milioni;

capitolo n. 17106 denominato: «Finanziamenti ai comuni per l'adeguamento delle strutture e per l'acquisto di attrezzature per le necessità della pratica sportiva dei portatori di "handicap"» con uno stanziamento di lire 100 milioni.

2. All'onere previsto nella presente legge si provvede quanto a lire 50 milioni mediante riduzione della partita contabile di cui alla lettera f), capitolo n. 29831 (fondo globale) del bilancio 1991 e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo delle partite contabili di cui alla lettera e) capitolo n. 29832.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare legge della regione Lazio.

Roma, 28 ottobre 1991

GIGLI

*Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.*

92R0136

### LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1991, n. 71.

**Intervento straordinario per il risanamento igienico-sanitario dei centri urbani ed il recupero dei centri storici, situati all'interno del territorio della III comunità montana.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1991)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Regione, al fine di sostenere le attività connesse all'attuazione del programma di sviluppo della III comunità montana, cui è indispensabile assicurare il miglioramento delle condizioni ambientali dei centri urbani posti all'interno del proprio territorio, anche per la promozione delle iniziative turistiche congeniali alla particolare area geografica, concede ai comuni situati nell'ambito territoriale della stessa comunità montana contributi finalizzati al risanamento igienico-sanitario dei rispettivi centri urbani ed al recupero dei centri storici.

2. A tale scopo, i comuni interessati devono presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di interventi straordinari, redatti in base ai criteri informatori del piano regionale di risanamento delle acque, di cui alla legge regionale 9 novembre 1981, n. 30, debitamente approvati con deliberazione dai rispettivi consigli comunali, sentita la III comunità montana ai sensi dell'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art.

1. La Regione concede, per la finalità di cui al precedente articolo, ai comuni situati all'interno della III comunità montana, un contributo in capitale di importo fino alla concorrenza del 50 per cento dello stanziamento indicato al successivo art. 3.

2. Il contributo viene erogato con le procedure di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 30, e secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

#### Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991, la spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere nel capitolo n. 19105 che viene istituito nel bilancio regionale 1991 con la seguente denominazione: «Trasferimenti straordinari per la realizzazione di opere igienico-sanitarie nei comuni posti all'interno della III comunità montana».

2. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione dell'importo di lire 4.000 milioni del capitolo n. 29852 del bilancio regionale 1991 ed utilizzazione della partita contabile di cui alla lettera b) del relativo elenco n. 4, allegato al bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare legge della regione Lazio.

Roma, 29 ottobre 1991

GIGLI

*Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.*

92R0137

## LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 72.

**Istituzione della Consulta regionale dell'artigianato ed interventi a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1991)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. È istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Consulta regionale per l'artigianato, con sede presso la Giunta regionale, con la finalità di proporre iniziative per l'organizzazione di conferenze regionali sui problemi dell'artigianato, nonché per la partecipazione a conferenze organizzate da altre pubbliche amministrazioni; la Consulta predisporrà studi, indagini e ricerche inerenti il settore dell'artigianato.

#### Art. 2.

1. La Consulta regionale per l'artigianato è composta:

- dall'assessore regionale all'artigianato o da un suo delegato che la presiede;
- da tre rappresentanti del Consiglio regionale designato dalla commissione consiliare permanente competente;
- da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni professionali più rappresentative presenti con proprie strutture associative nel Lazio;
- da un rappresentante della Finanziaria laziale di sviluppo (Fi.La.S.);
- da un rappresentante dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica nel Lazio (I.R.S.P.E.L.);
- da sei rappresentanti nominati rispettivamente uno da ciascuna delle commissioni provinciali per l'artigianato e uno dalla commissione regionale per l'artigianato;
- da cinque esperti in materia di artigianato, designati dai rispettivi presidenti delle amministrazioni provinciali;
- da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. Le funzioni di segretario sono assicurate da un funzionario dell'amministrazione regionale.

3. I componenti della Consulta restano in carica per cinque anni, a decorrere dalla data del decreto di nomina.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente della Consulta, il successore è nominato con le modalità previste per la nomina del componente da sostituire e dura in carica sino alla scadenza del mandato del sostituito.

#### Art. 3.

1. La Regione, sentita la Consulta, concede contributi alle associazioni professionali regionali degli artigiani, aderenti alle confederazioni nazionali artigiane più rappresentative, che siano presenti con proprie strutture associative in tutte le province della regione Lazio.

#### Art. 4.

1. I contributi, di cui alla presente legge, sono finalizzati a sostenere attività svolte, nell'ambito dei relativi territori di competenza, dalle associazioni professionali regionali di cui al precedente art. 3 e dalle organizzazioni provinciali degli artigiani aderenti alle predette organizzazioni regionali.

#### Art. 5.

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all'assessorato industria, commercio, artigianato della regione Lazio, entro il 30 giugno di ogni anno, e debbono essere corredate di un programma dettagliato delle attività da svolgere nell'anno successivo con l'indicazione dei costi previsti per la realizzazione delle iniziative.

2. Eventuali variazioni al programma devono essere tempestivamente comunicate all'assessorato competente.

#### Art. 6.

1. I contributi regionali sono concessi per le seguenti finalità:

- pubblicazioni periodiche;
- attività promozionali relative all'aggiornamento tecnico delle imprese, alla razionalizzazione ed all'aumento della loro produzione dalla fase di commercializzazione dei loro prodotti, agli insediamenti delle imprese artigiane, allo sviluppo dell'associazionismo;
- convegni e seminari attinenti alle finalità di cui alla precedente lettera b);
- assistenza tecnica ed amministrativa alle aziende artigiane allo scopo di agevolare la gestione e favorire l'accesso alle provvidenze previste per il settore;
- la qualificazione dei quadri delle associazioni mediante l'assegnazione di borse di studio o tramite corsi professionali svolti presso enti pubblici e privati in possesso delle idoneità tecnico-organizzative.

#### Art. 7.

1. I contributi regionali sono concessi per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del relativo stanziamento alle associazioni professionali degli artigiani secondo i seguenti criteri:

- il 10 per cento della somma disponibile viene assegnato in parti uguali;
- il 30 per cento della somma disponibile viene assegnato in misura proporzionale agli iscritti, così come risultano dai tabulati della convenzione tra le associazioni stesse e l'INPS per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 4 della presente legge;
- il 60 per cento della somma disponibile viene assegnato sulla base dei programmi presentati per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 4 della presente legge con i criteri e nella misura determinati dalla Giunta regionale sentita la Consulta.

2. I contributi sono cumulabili con altri analoghi contributi previsti da altre leggi sino al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal progetto.

#### Art. 8.

1. I contributi, di cui alla presente legge, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessorato all'industria, commercio e artigianato.

2. L'erogazione dei contributi verrà effettuata con successivo provvedimento della Giunta regionale, su presentazione di idonea documentazione di spesa per i contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* di cui al precedente art. 4 ed a seguito di apposita dichiarazione, a firma del rappresentante legale dell'associazione, per i contributi di cui alla lettera *d)* del precedente art. 4 dalla quale risulti il numero degli iscritti e l'assistenza tecnica fornita.

Art. 9.

1. Nella prima attuazione della presente legge i contributi sono riconosciuti anche per l'anno in cui la legge viene pubblicata. Le domande relative ai contributi per l'anno predetto dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 10.

1. È abrogata la legge regionale 14 giugno 1980, n. 85 concernente: «Provvidenze per le associazioni professionali degli artigiani».

Art. 11.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 750 milioni, in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 03163 denominato: «Contributo alle organizzazioni regionali degli artigiani» che presenta la sufficiente disponibilità e che assumerà la denominazione «Provvidenze per le associazioni professionali degli artigiani».

2. Per gli successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare legge della regione Lazio.

Roma, 4 novembre 1991

GIGLI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 25 ottobre 1991.*

92R0138

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

